SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 marzo 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dei trasporti

Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

CORTE DEI CONTI

Concorso riservato, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva.

Concorso riservato, per esami, a sessantasette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

Concorso riservato, per esami, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

Concorso riservato, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia.

Concorso riservato, per esami, a quattordici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

Da 86A1567 a 86A1571

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1986, n. **65**.

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio di polizia municipale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art. 2.

Funzioni del sindaco

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3.

Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 4.

Regolamento comunale del servizio di polizia municipale

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Art. 5.

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Art. 6.

Legislazione regionale in materia di polizia municipale

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

Art. 7.

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Art. 8.

Titoli di studio

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Art. 9.

Comandante del Corpo di polizia municipale

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 10.

Trattamento economico del personale di polizia municipale

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Art. 11.

Comunicazione dei regolamenti comunali

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

Art. 12.

Applicazione ad altri enti locali

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Art. 13.

Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Copertura dell'onere finanziario

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 5, comma 1:

— L'art. 221 (*Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria*), terzo comma, c.p.p., come sostituito dall'art. 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, stabilisce che sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, oltre alle persone indicate nei commi precedenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

— Il testo vigente dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale del 1959 è il seguente:

« Art. 137. *(Espletamento dei servizi di polizia stradale).* — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [riordinato ora in Polizia di Stato a norma della legge 1° aprile 1981, n. 121].

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera *a)*, spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale, previsti dall'art. 136, comma primo, lettere *b), c)* e *d)*, spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera *b)*, del presente articolo.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli dei lavori pubblici e dei trasporti, è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

Nota all'art. 7, comma 1:

Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.

Note all'art. 10, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), è il seguente:

«Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonché ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000».

— Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.

- L'art. 43, terzo comma, della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), così dispone:

«Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonchè alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

Nota all'art. 10, comma 3:

Per il testo dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 304):

Presentato dall'on. FRANCHI Franco ed altri il 9 agosto 1983.

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede referente, il 26 settembre 1983, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 5 ottobre 1983; 28, 30, 31 maggio 1984; 6 giugno 1984; 4, 5, 11 luglio 1984; 19 settembre 1984; 28 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1984 e approvato il 17 gennaio 1985, in un testo unificato con atti numeri 336, 356, 475, 576, 846.

Senato della Repubblica (atto n. 1125):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 5, 28 marzo 1985; 29 maggio 1985; 25 luglio 1985; 3 ottobre 1985; 12, 17 dicembre 1985 e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atti numeri 304, 336, 356, 475, 576, 846/*B*):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 27 febbraio 1986 in un testo unificato con atti numeri 336, 356, 475, 576, 846.

86G0225

LEGGE 7 marzo 1986, n. 66.

Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 14. *(Utilizzazione del personale docente di ruolo).* — La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto vincitore.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *f*) del primo comma.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso — nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo — quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonchè per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purchè il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purchè organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonchè presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni.

Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1471):

Presentato dalla sen. JERVOLINO RUSSO ed altri il 2 agosto 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 4 ottobre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 15 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 gennaio 1986 (atto n. 1471/*A* - relatore: sen. VALITUTTI).

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3482):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 20 febbraio 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 27 febbraio 1986.

86G0224

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 1986.

Proroga dei termini per mancato funzionamento delle cancellerie degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma nei giorni 10 e 11 febbraio 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione del presidente della corte di appello di Roma in data 21 febbraio 1986, dalla quale risulta che le cancellerie degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma nei giorni 10 e 11 febbraio 1986 non sono state in grado di funzionare regolarmente per l'impossibilità del personale di accedere agli uffici a causa delle eccezionali precipitazioni nevose;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento delle cancellerie degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma nei giorni 10 e 11 febbraio 1986, i termini di decadenza per il compimento di atti presso le dette cancellerie o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 marzo 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A1775

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 1986.

Istituzione presso il comune di Campione d'Italia del registro di iscrizione delle imbarcazioni da diporto di proprietà dei cittadini con almeno sei mesi di residenza effettiva nel comune.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 25 e 1268 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 3 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto l'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che disciplina la navigazione da diporto così come modificato ed integrato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Atteso che il comune di Campione d'Italia nel 1966 ha istituito in via provvisoria un registro nel quale sono iscritte le imbarcazioni di proprietà dei cittadini residenti nel comune;

Considerato che dal 1966 non è stato provveduto a legittimare la predetta soluzione provvisoria con l'emanazione del provvedimento previsto agli articoli 25 e 1268 del codice della navigazione e all'art. 3 del regolamento per la navigazione interna;

Ritenuta la necessità di ovviare all'anomala situazione instauratasi nel comune di Campione d'Italia con l'adozione di un provvedimento che consente di legittimare l'iscrizione delle imbarcazioni di proprietà di quanti risiedono in detto comune;

Sentito il prefetto della provincia di Como;

Decreta:

Art. 1.

Presso il comune di Campione d'Italia è istituito il registro di iscrizione delle imbarcazioni da diporto di proprietà dei cittadini con almeno sei mesi di residenza effettiva nel comune.

Art. 2.

Il registro è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

La conservazione del registro è delegata all'autorità comunale mentre le operazioni tecniche connesse al rilascio ed alla validità dei documenti di bordo sono effettuate da un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Como.

In materia si applica integralmente la normativa italiana vigente.

Art. 3.

La sigla che individua le imbarcazioni iscritte nel registro di Campione d'Italia è costituita dalla lettera «N» seguita dal numero progressivo di iscrizione, dalla lettera «C» che contraddistingue l'ufficio e dalla lettera «I» sigla internazionale dell'Italia.

Roma, addì 14 febbraio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A1750

DECRETO 11 marzo 1986.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12%;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9%;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero dei trasporti dal presidente dell'albo suddetto con nota n. 954/ATM53 del 27 dicembre 1985 e concernente l'adeguamento di tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada;

Vista la nota del 7 marzo 1986, contenente le controsservazioni pervenute, a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 53 della legge del 6 giugno 1974, n. 298;

Considerata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore in relazione all'incidenza degli intervenuti aumenti dei costi di esercizio, tenuto conto delle direttive del CIP e del parere espresso dalle Confederazioni dei settori economici direttamente interessati;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvate con decreto 18 novembre 1982, nella misura del 7,5% rispetto alle tariffe in vigore.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle succitate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi successivi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— Il D.P.R. n. 56/1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 18 marzo 1978.

— Il D.M. 18 novembre 1982 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

— Il D.M. 7 dicembre 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983.

— Il D.M. 22 febbraio 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 5, 7 e 8 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione e della tabella *C*, in allegato al D.M. 18 novembre 1982, sono i seguenti:

«Art. 5. *(Prestazioni comprese nella tariffa di trasporto).* — Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo:

a) delle operazioni di trasporto propriamente dette: tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico;

b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella *A*.

I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi più sopra indicati.

Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti.

Non è considerato lavorativo il sabato se il trasportatore è stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario».

«Art. 7. *(Livelli tariffari e classi di peso).* — I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella *C*. [v. appresso].

I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della terza classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.

I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio:

oltre 50 fino a 100 q.li;
oltre 100 fino a 200 q.li;
oltre 200 fino a 230 q.li;
oltre 230 fino a 280 q.li;
oltre 280 q.li.

Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini della applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione.

Se il peso tassabile della merce è compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto è calcolata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti più bassa applicando il peso della categoria superiore».

«Art. 8. *(Trasporto con più luoghi di carico e scarico).* — Qualora più partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi e applicando la tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori:

Classi di peso	Lire
Q.li 280	25.000
Q.li 230	23.500
Q.li 200	22.000
Q.li 100	14.000
Q.li 50	10.000

Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 km, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantità maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta».

«TABELLA *C*

TARIFFE MINIME E MASSIME IN LIRE/QUINTALE × CHILOMETRO PER LA III CATEGORIA MERCEOLOGICA

KM	CLASSI DI PESO									
	50 q.li		100 q.li		200 q.li		230 q.li		280 q.li	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
50	28,65	37,21	19,77	25,68	12,37	16,06	11,71	15,21	11,07	14,38
100	21,95	28,51	15,13	19,65	9,47	12,30	8,90	11,56	8,48	11,01
200	15,20	19,74	10,48	13,61	6,56	8,52	6,22	8,08	5,87	7,62
300	12,83	16,66	8,84	11,48	5,54	7,19	5,25	6,82	4,95	6,43
400	11,69	15,18	8,06	10,47	5,04	6,55	4,78	6,21	4,51	5,86
500	10,93	14,19	7,53	9,78	4,72	6,13	4,47	5,81	4,22	5,48
600	10,36	13,45	7,14	9,27	4,47	5,81	4,24	5,51	4,00	5,19
700	10,07	13,08	7,01	9,10	4,34	5,64	4,12	5,35	3,89	5,05
800	9,88	12,83	6,81	8,84	4,26	5,53	4,05	5,26	3,82	4,96
900	9,69	12,58	6,68	8,68	4,18	5,43	3,97	5,16	3,74	4,86
1.000	9,50	12,34	6,55	8,51	4,10	5,32	3,89	5,05	3,67	4,77
1.100	9,32	12,11	6,43	8,35	4,03	5,23	3,82	4,96	3,61	4,69
1.200	9,15	11,88	6,34	8,23	3,97	5,15	3,76	4,88	3,55	4,67

N.B. — La tariffa chilometrica relativa ai 50 km si applica anche ai percorsi inferiori.
Per percorrenze intermedie tra quelle esposte in tabella i valori andranno calcolati per interpolazione lineare.
Il parametro lire/quintale × chilometro può essere sostituito da altri aventi carattere equivalente».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Art. 13. *(Contratti particolari)*. — Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate.

Il contratto che prevede l'esecuzione dei servizi alle condizioni suddette deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Esso deve essere inviato a cura del vettore nel termine di 10 giorni dalla data di stipulazione, al competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti».

86A1870

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1986.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1985 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1985 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1985 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1985 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

Mod. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) MODULARIO F. Imposte - 273

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

Cognome o denominazione del datore di lavoro o ente erogante	Nome	Numero di codice fiscale

Soltanto per le persone fisiche	Sesso	Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. di nascita
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico	

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1985 AL SIG.

Cognome di nascita	Nome	Numero di codice fiscale

Sesso	Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. di nascita

SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO

Solo se il soggetto erogante è diverso dal datore di lavoro	Cognome o denominazione del datore di lavoro	Nome	Numero di codice fiscale

Data di inizio giorno mese anno 19	Data di cessazione giorno mese anno 19	Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni mesi	Di cui periodo convenzionale anni mesi

Soltanto per trattamento di fine rapporto o indennità equipollente indicata nella SEZ. III-B	Quota eccedente	Rapporto di lavoro a tempo parziale (a)	Con una percentuale del %	Per un periodo considerato di anni mesi

SEZ. III — A — LE SEGUENTI INDENNITÀ assoggettate a ritenuta secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla Legge 26 settembre 1985, n. 482

N. ord.		TIPO DI INDENNITÀ	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, DI PREVIDENZA, DI PREAVVISO ED ALTRE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO		
			1 Mese di erogazione	2 Ammontare netto	
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità			
2		Acconti			
3		Anticipazioni			
4		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1984			
5		TOTALE EMOLUMENTI			
	CALCOLO DELLE RIDUZIONI		1 Percentuale	2 Annuale	3 Totale
6		RIDUZIONE			
	CALCOLO DELLA ALIQUOTA		Retribuzioni lorde erogate negli anni:	5 Retribuzione media	6
7		ALIQUOTA	1 19 / 2 / 3 19 / 4		%
8	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE			
9		IMPOSTA DOVUTA (b)			
10		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SULL'IMPORTO DI RIGO 4			
11		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			
12		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE			

SEZ. III — B — LE SEGUENTI INDENNITÀ assoggettate a ritenuta secondo le disposizioni della Legge 26 settembre 1985, n. 482

N ord.		TIPO DI INDENNITÀ	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE		ALTRE INDENNITÀ E SOMME	
			1 Mese di erogazione	2 Ammontare netto	3 Mese di erogazione	4 Ammontare netto
13	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità				
14		Acconti				
15		Anticipazioni				
16		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1984				
17		TOTALE EMOLUMENTI				
	CALCOLO DELLA RIDUZIONE		RAPPORTO DI LAVORO A tempo pieno	A tempo parziale	TOTALE	
18		RIDUZIONE				
19	CALCOLO DELLA ALIQUOTA	Aliquota media del Reddito di Riferimento $\left(R.R. = \frac{\text{T.F.R. o Indennità equipollente}}{\text{Periodo di commisurazione}} \times 12\right)$			(c) %	
			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE	ALTRE INDENNITÀ E SOMME	TOTALE	
20	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE				
21		IMPOSTA DOVUTA				
22		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 16				
23		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO				
24		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE				
25		RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA (d) (importo a credito da far valere nel Quadro D del Mod. 740 o 740-S)				

AVVERTENZE Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1986, riportando nel Quadro D del Mod. 740 o 740-S i dati ivi richiesti. **Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione dei redditi.**

Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante .... Data ....

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1985 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1985 o non ancora avvenute.

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102 - BIS.

La Sezione III, riservata all'indicazione dei dati contabili relativi alla liquidazione della ritenuta sulle indennità di fine rapporto, è strutturata in due riquadri, A e B.

Nel riquadro A devono essere esposti i dati relativi alle indennità corrisposte dal 1°.1.1985 al 30.9.1985 assoggettate a ritenuta secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data (1°.10.1985) di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, sempreché non siano state corrisposte ulteriori somme a partire da tale data.

Nel riquadro B devono essere esposti i dati relativi alle indennità corrisposte dal 1°.10.1985 al 31.12.1985 assoggettate a ritenuta secondo le disposizioni della legge 26 settembre 1985, n. 482, comprese le eventuali somme corrisposte dal 1°.1.1985 al 30.9.1985.

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

NOTE

a) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente;

b) applicare l'aliquota di rigo 7 all'imponibile di rigo 8 e applicare il secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 597 del 1973 e successive modificazioni;

c) — nel caso di anticipazione sia di "T.F.R. o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 15) indicare la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R. o Indennità equipollente;
   — nel caso di sola anticipazione di Altre indennita e somme (rigo 15, col. 4) indicare l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF applicata;

d) riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 24) eccede l'imposta dovuta (rigo 21).

86A1899

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1986.

Approvazione del modello 102/*bis*, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute nell'anno 1973 e negli anni precedenti soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 102/*bis* del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute nell'anno 1973 e negli anni precedenti soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

MODULARIO
F. Imposte — 319

Mod. 102 - BIS

(Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)
RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

SEZ. I	IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE		
Cognome o denominazione del datore di lavoro o ente erogante		Nome	Numero di codice fiscale
Soltanto per le persone fisiche	Sesso	Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita · Prov. di nascita
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 19 AL SIG.

Cognome di nascita		Nome	Numero di codice fiscale
Sesso	Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. di nascita

SEZ. II		LE SEGUENTI INDENNITÀ			
N. ord.		TIPO DI INDENNITÀ		2 CONTRIBUTI	3 IMPORTI
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto			
2		Acconti sulle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto			
3		Acconti erogati negli anni precedenti			
	CALCOLO DELLE RITENUTE		RICCHEZZA MOBILE	COMPLEMENTARE	TOTALE
4		TOTALE EMOLUMENTI			
5		TOTALE RIDUZIONE (L. 50.000 per ogni anno preso a base)			
6		IMPONIBILE			
7		IMPOSTA DOVUTA SULL'IMPORTO DI RIGO 6			
8		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SULL'IMPORTO DI RIGO 3			
9		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante .... Data ....

86A1900

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ordine mauriziano a decorrere dalla data del 1° gennaio 1986.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1986, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ordine mauriziano, a decorrere dal 1° gennaio 1986, è stata determinata in misura corrispondente al trattamento economico annuo iniziale lordo del direttore generale dell'ente, maggiorato del 20%.

86A1621

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo, 10 marzo 1976)

Il giorno 7 febbraio 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 ottobre 1985, n. 623, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, conformemente all'art. 14, paragrafo 1, lo strumento di ratifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo, 10 marzo 1976).

Conformemente all'art. 14, paragrafo 3, la convenzione sopracitata entrerà in vigore per l'Italia l'8 agosto 1986 e cioè sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica.

86A1721

Entrata in vigore della convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo, 10 maggio 1979)

Il giorno 7 febbraio 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 ottobre 1985, n. 623, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, conformemente all'art. 20, lo strumento di ratifica della convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo, 10 maggio 1979).

Conformemente all'art. 20, paragrafo 3, la convenzione sopracitata entrerà in vigore per l'Italia l'8 agosto 1986 e cioè sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica.

86A1722

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, con allegati *A* e *B*, undici allegati e due scambi di note, firmato a Udine il 15 maggio 1982.

Il giorno 7 febbraio 1986 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, con allegati *A* e *B*, undici allegati e due scambi di note, firmato a Udine il 15 maggio 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 marzo 1985, n. 129, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985.

In conformità all'art. 47, paragrafo 1, l'accordo è entrato in vigore il giorno 7 febbraio 1986.

86A1534

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale n. 559/C.1158.10089.G.49 (124) in data 19 febbraio 1986, la sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Cogrossi Diana Bartolomea con testamento olografo in data 10 novembre 1973 (con aggiunta del 23 maggio 1978), pubblicato per atti del notaio dott. Giovanni Olivares al numero di repertorio 1671.85.34689, registrato in Milano il 19 ottobre 1978, al n. 17557, serie H.

86A1806

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quattordici serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il giorno 25 marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla undicesima estrazione di due serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

86A1874

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987, emessi, in base alle seguenti leggi e decreti: decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il giorno 25 marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

86A1875

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessantacinque serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il giorno 25 marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sara provveduto alla nona estrazione di otto serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

86A1873

MINISTERO DEL TESORO

N. 48

Corso dei cambi dell'11 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1545,700	1545,700	1545,700	1545,700	1544,10	1545,500	1545,500	1545,700	1545,700	1545,700
Marco germanico	680,100	680,100	680 —	680 —	680 —	680,150	680,200	680,100	680,100	680,100
Franco francese	221,050	221,050	220,800	221,050	221 —	221,05	221,090	221,050	221,050	221,050
Fiorino olandese	602,830	602,830	602,400	602,880	602,75	602,75	602,700	602,830	602,830	602,830
Franco belga	33,209	33,209	33,210	33,209	33,200	33,200	33,170	33,209	33,209	33,200
Lira sterlina	2252,800	2252,800	2245 —	2252,800	2253 —	2253,150	2253,500	2252,800	2252,800	2252,80
Lira irlandese	2057,750	2057,750	2057 —	2057,750	2058 —	2050 —	2058,500	2057,750	2057,750	—
Corona danese	183,950	183,950	183,800	183,950	183,750	183 —	183,350	183,950	183,950	183,950
Dracma	10,943	10,943	10,920	10,943	—	—	10,940	10,943	10,943	—
E.C.U.	1471,100	1471,100	1469 —	1471,100	1470,55	1470 —	1470 —	1471,100	1471,100	1471,100
Dollaro canadese	1105 —	1105 —	1105 —	1105 —	1105 —	1105,150	1105 —	1105 —	1105 —	1105 —
Yen giapponese	8,584	8,584	8,580	8,584	8,584	8,580	8,584	8,584	8,584	8,580
Franco svizzero	802,500	802,500	801,750	802,500	802,250	802,100	802,100	802,500	802,500	802,500
Scellino austriaco	96,980	96,980	96,900	96,980	97 —	97 —	97,020	96,980	96,980	96,980
Corona norvegese	215,130	215,130	214,750	215,130	215,130	215,200	215,230	215,130	215,130	215,130
Corona svedese	212,640	212,640	212,500	212,640	212,750	212,75	212,790	212,640	212,640	212,640
FIM	300,700	300,700	300,500	300,700	300,750	300,650	300,760	300,700	300,700	—
Escudo portoghese	10,331	10,331	10,350	10,331	10,350	10,360	10,360	10,331	10,331	10,330
Peseta spagnola	10,793	10,793	10,780	10,793	10,750	10,800	10,794	10,793	10,793	10,790
Dollaro australiano	1090 —	1090 —	1089 —	1090 —	1091 —	1091,750	1091,750	1090 —	1090 —	1090 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1545,600
Marco germanico	680,150
Franco francese	221,070
Fiorino olandese	602,765
Franco belga	33,189
Lira sterlina	2253,150
Lira irlandese	2058,125
Corona danese	183,650
Dracma	10,941
E.C.U.	1470,550
Dollaro canadese	1105 —
Yen giapponese	8,584
Franco svizzero	802,300
Scellino austriaco	97 —
Corona norvegese	215,180
Corona svedese	212,715
FIM	300,730
Escudo portoghese	10,345
Peseta spagnola	10,793
Dollaro australiano	1090,875

Media dei titoli dell'11 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,800
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,900
» » » » 1- 5-1982/86	100,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1982/86	100,175
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,250
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,825
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	100,750
» » » » 1-12-1982/86	100,875
» » » » 1- 1-1983/87	100,950
» » » » 1- 2-1983/87	101,325
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,025
» » » » 1- 5-1983/87	100,975
» » » » 1- 6-1983/87	101,025
» » » » 1-11-1983/87	100,050
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 1-1984/88	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100,275
» » » » 1- 4-1984/88	99,875
» » » » 1- 5-1984/88	99,825
» » » » 1- 6-1984/88	99,925
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,700
» » » » 1- 7-1990	97,925
» » » » 1-11-1983/90	103 —
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,800
» » » » 1- 3-1984/91	101,475
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	101,300
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,325
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1992	98,825
» » » » 1- 2-1992	96,425
» » » » 1- 2-1995	98,425
» » » » 1- 3-1995	95,375
» » » » 1- 4-1995	95,325
» » » » 1- 5-1995	95,225
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,800
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,925
» » » 13,50% 1-10-1986	100,050
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,275
» » » 12 % 1- 2-1988	97,975
» » » 12 % 1- 3-1988	98,350
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,650
» » » » 1983/90 11,50%	108,600
» » » » 1984/91 11,25%	107,875
» » » » 1984/92 10,50%	107,900
» » » » 1985/93 9,6%	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M11036

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica;
complementi di misure elettriche;
bioingegneria chimica;
dinamica e controllo dei processi chimici;
misure meccaniche, termiche e collaudi;
impianti tecnologici;
ingegneria sismica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale comparato;
diritto processuale civile.

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria algebrica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A1799

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Milano 13 febbraio 1986, prot. n. 1399, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare l'eredità consistente in denaro e gioielli del valore stimato in L. 35.365.701,50 e nella passività di L. 794.500, disposta dal sig. Giuseppe Mari, deceduto in Milano il 1° febbraio 1982, con testamenti pubblici rispettivamente n. 444 e n. 4459 verificati per atto del dottor Domenico Moretti n. 146873/26531 di repertorio in data 17 febbraio 1982.

86A1809

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1986, n. 111/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle sottospecificate specialità medicinali, contenenti nomifensina, in tutte le loro preparazioni e confezioni.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui trattasi debbono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita:

1) Psicronizer, registrata a nome della Hoechst Italia sud S.p.a., con sede in Scoppito (L'Aquila), strada statale 17, km 22 (codici 023407012, 023407024 e 023407036);

2) Neurolene, registrata a nome della Magis farmaceutici S.p.a., con sede in Brescia, via Cacciamali, 34 (codici 024923017, 024923029, 024923036).

86A1406

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto anche conto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 23 aprile 1985 n. 84555:

1) società cooperativa agricola fra produttori dell'asparago a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito Gustavo Franco in data 31 luglio 1966, repertorio 27549, registro società 4645;

2) società cooperativa agricola Libera di S. Giorgio Colà a r.l., con sede in Lazise (Verona), costituita per rogito Peres in data 12 gennaio 1962, repertorio 29781, registro società 4659;

3) società cooperativa agricola Aziende veronesi agricole - Cava a r.l., con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Fiorio in data 14 maggio 1962, repertorio 14102, registro società 4737;

4) società cooperativa agricola Peschicoltori di Villorba a r.l., con sede in Villorba (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 28 maggio 1962, repertorio 10972, registro società 3894;

5) società cooperativa agricola tra coltivatori diretti per l'assistenza tecnica a r.l., con sede in Montecchio M. (Vicenza), costituita per rogito Bocchese in data 5 settembre 1967, repertorio 39129, registro società 4653;

6) società cooperativa agricola Consorzio provinciale aclista cooperative agricole «Conspaca» di Vicenza a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 13 dicembre 1960, repertorio 9958, registro società 3317;

7) società cooperativa agricola Sandonà a r.l., con sede in S. Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Lapis in data 7 aprile 1979, repertorio 30112, registro società 15132;

8) società cooperativa agricola fra produttori agricoli di Concordia Sagittaria a r.l., con sede in Concordia Sagittaria (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 15 dicembre 1975, repertorio 45710, registro società 12285;

9) società cooperativa agricola L'ortica a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Vianini in data 12 febbraio 1979, repertorio 21474, registro società 14862;

10) società cooperativa agricola ex combattenti e reduci di Porcari a r.l., con sede in Porcari (Lucca), costituita per rogito Giovannini in data 28 settembre 1959, repertorio 21357, registro società 3204;

11) società cooperativa agricola avicola Media valle del Serchio a r.l., con sede in Borgo a Mozzano (Lucca), costituita per rogito Ersoch in data 11 maggio 1962, repertorio 2403, registro società 3544.

86A1807

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a duecentonovanta posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a duecentonovanta posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, a domanda, i sergenti che in costanza di servizio alla data del 21 marzo 1986, compiranno almeno tre anni e sei mesi di ferma, e che matureranno la permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge n. 212/83 entro il 7 dicembre 1985.

Potranno partecipare pertanto:

a) i sergenti con anzianità di grado 7 giugno 1983 ivi compresi coloro che, avendo partecipato al precedente concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2 agosto 1985, siano stati dichiarati idonei ma non vincitori del concorso stesso;

b) i sergenti, interessati ai concorsi precedenti, per i quali siano cessate le rispettive cause impeditive di cui all'art. 22 della legge n. 212/83.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato 4, dovrà essere rimessa dai candidati come segue:

a) due copie, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non olttre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 00185 Roma;

b) una terza al comando dell'ente di appartenenza.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami sino al suo completo espletamento.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia all'immissione nel servizio permanente. I sergenti rinunciatari saranno congedati al termine della ferma contratta.

Art. 5.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati dovranno:

inoltrare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il decimo giorno dalla scadenza del presente bando la copia originale della domanda al comando di regione di competenza, provvedendo ad allegare alla stessa: due copie del foglio matricolare aggiornato alla data di scadenza del bando, corredate della dichiarazione di completezza a firma dell'interessato e dichiarazione dell'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'ente, da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato in Aeronautica militare, redatta secondo lo schema riportato in allegato 2;

redigere documentazione caratteristica chiusa al 21 marzo 1986 per «Partecipazione al concorso per l'immissione in S.P.» e trasmettere il libretto caratteristico o fotocopia integrale dello stesso al comando di regione di competenza entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

comunicare al comando di regione competente e per conoscenza al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione - 4ª Sezione - Roma, le variazioni matricolari avvenute nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza della presentazione delle domande fino alla pubblicazione ufficiale della graduatoria del concorso.

Art. 6.

I comandi di regione, gli enti di Forza armata e la 5ª ATAF dovranno inoltrare al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 00185 Roma, quanto segue:

le domande dei candidati e la documentazione ad essa allegata, pervenuta dagli enti dipendenti entro quindici giorni dalla data di ricezione delle stesse;

la documentazione caratteristica pervenuta successivamente dagli enti dipendenti, completando la stessa con apposita dichiarazione riguardante la situazione penale e disciplinare del candidato, risultante dall'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato 3 entro e non oltre il ventesimo giorno dalla ricezione della stessa,

ogni variazione disciplinare e penale del candidato dovrà essere comunicata tempestivamente fino alla pubblicazione ufficiale della graduatoria del concorso.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, secondo le seguenti modalità di svolgimento:

29 maggio 1986, ore 8 prova scritta di cultura generale;

30 maggio 1986, ore 8 prova scritta di cultura tecnico-professionale.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne direttamente informazione ai concorrenti in tempo utile, declinando qualsiasi responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi non imputabili all'amministrazione.

Le prove d'esame avranno la durata di 6 ore e si svolgeranno come segue:

prova di cultura generale, comune a tutti, verterà su argomenti compresi nei programmi riportati nell'allegato 1;

prova di cultura tecnico-professionale, comprenderà materie comuni a tutte le categorie e materie specifiche per ogni categoria e specialità secondo i programmi riportati nell'allegato 1

I candidati dovranno presentarsi in uniforme ordinaria (camicia bianca), muniti di tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami, esprimendo previo giudizio d'idoneità, un punteggio in centesimi di cui il 40% del totale attribuibile è riferito ai titoli e il 60% al risultato degli esami.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria, i titoli che saranno presi in considerazione sono i seguenti:

risultati del corso d'istruzione;

risultato del tirocinio pratico;

risultato dei corsi di specializzazione o abilitazione frequentati;

eventuali benemerenze sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato.

Art. 11.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

I sergenti vincitori del concorso saranno iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore nel rispetto, comunque, di quanto stabilito in ordine alla permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I sergenti vincitori del concorso — ammessi allo stesso a seguito della risoluzione delle cause impeditive, ex art. 22 della legge n. 212/83 — saranno promossi ed immessi nel servizio permanente secondo le modalità dettate dalle normative in vigore.

Art. 13.

I sergenti risultati non idonei al concorso e quelli che vi partecipano per la seconda volta, giudicati idonei e non vincitori, saranno collocati immediatamente in congedo, ex art. 20 della legge n. 212/83.

I sergenti che partecipano per la prima volta al concorso e giudicati idonei non vincitori, potranno partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, saranno ammessi a domanda, ad una rafferma di un anno. La data di decorrenza della rafferma inizierà dalla data di ufficializzazione della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1986
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 184

ALLEGATI

(Omissis).

I bandi di concorso e relativi programmi di esami possono essere richiesti ai rispettivi comandi di regione o presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

86A1878

Aumento da trentuno a cinquanta del numero dei posti messi a concorso, con decreto ministeriale 5 dicembre 1984, per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'ammissione al centottavo corso superiore di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 251, con cui è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al centottavo corso superiore di stato maggiore da svolgere presso la Scuola di guerra dell'Esercito durante l'anno accademico 1986-1987 di quattro ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1985, n. 32;

Vista la legge 23 dicembre 1985, n. 783, che ha apportato modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Considerato che, a mente della predetta legge 23 dicembre 1985, n. 783, articoli 1 e 5, il numero dei posti da mettere a concorso, per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, può essere elevato, in relazione alle esigenze della forza armata, sino a cinquanta unità a decorrere dall'anno accademico 1986-87;

Vista la richiesta, da parte dello stato maggiore dell'Esercito, di elevare da trentuno a cinquanta il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1984 prima menzionato per l'ammissione al centottavo corso superiore di stato maggiore per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Considerato che l'aumento dei posti di cui sopra è reso anche possibile dall'attuale fase di svolgimento del concorso medesimo, che consente ancora alla commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 22 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 44, di poter effettuare ampia ed idonea selezione di candidati;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti degli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1984 citato nelle premesse del presente decreto, da ammettere al centottavo corso superiore di stato maggiore da svolgere presso la Scuola di guerra dell'Esercito durante l'anno accademico 1986-87, è aumentato da trentuno a cinquanta.

Restano confermate le modalità di espletamento del concorso indetto con il menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 96

86A1795

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della data di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985, non si terrà il giorno 9 aprile 1986, come indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1986 saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali presso cui si svolgerà la prova scritta del concorso sopraindicato.

86A1828

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario - Profilo professionale medici:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

86A1829

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di direttore sanitario, a tempo pieno, presso il presidio ospedaliero;
un posto di primario di chirurgia generale a tempo pieno;
tre posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica/o.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. di Isernia.

86A1768

Riduzione, da sette a sei, del numero dei posti del concorso ad assistente medico in formazione - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il numero dei posti per concorso pubblico ad assistente medico in formazione nell'area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 3, e di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1986, è ridotto da sette a sei, per essere venuto meno un posto nella divisione di medicina.

86A1769

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia riservato ex art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, a tempo pieno;
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);
un posto di operatore professionale collaboratore (strumentista);
un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Lucera (Foggia).

86A1739

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale LE/10.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale LE/10, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Ugento.

86A1868

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Centro tossico-dipendenti presso l'ospedale di Sciacca:

un posto di medico psichiatra;
quattro posti di psicologo;
un posto di sociologo;
tre posti di assistente sociale;
due posti di infermiere professionale.

Consultorio familiare di Sciacca:

un posto di ginecologo;
un posto di psicologo;
un posto di assistente sociale;
un posto di operatore sanitario.

Consultorio familiare di Santa Margherita Belice:

un posto di ginecologo;
un posto di psicologo;
un posto di assistente sociale;
un posto di operatore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Sciacca (Agrigento).

86A1837

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 60 del 13 marzo 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di procuratore legale.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, recante: «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1986).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 5 la tabella contenuta nel punto 3.6.1. è sostituita dalla seguente:

PIANO	FUORI TERRA				SOTTERRANEE			
	Miste		Isolate		Miste		Isolate	
	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse
terra	7500	5000	10000	7500				
primo	5500	3500	7500	5500	5000	2500	7000	3000
secondo	5500	3500	7500	5500	3500	2000	5500	2500
terzo	3500	2500	5500	3500	2000	1500	3500	2000
quarto	3500	2500	5500	3500	1500		2500	1500
quinto	2500		5000	2500	1500		2000	1500
sesto	2500		5000		1500		2000	1500
settimo	2000		4000					

a pag. 6, prima colonna, nel punto 3.9.4, dove è scritto: «... ogni 200 m^2 di volume ...», leggasi: «... ogni 200 m^3 di volume ...».

86A1744

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, relativo all'impegno assunto a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Lombardia e Veneto e a copertura integrativa di «altri progetti» di competenza regionale, ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - anno finanziario 1985). (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1986).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel «sommario» che alla pagina 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che l'importo esatto della somma complessiva impegnata è di «*L. 36.981.436.000*», anzichè di «*L. 39.981.436.000*».

86A1849

REGIONE VENETO

Avviso di rettifica al comunicato relativo al bando di concorso a due posti di psicologo collaboratore per il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 23. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1986)

A parziale rettifica del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, i due posti di psicologo collaboratore del presidio ospedaliero, sono così destinati:

un posto di psicologo collaboratore per il servizio delle tossicodipendenze;

un posto di psicologo collaboratore per i servizi sociali e territoriali dell'unità sanitaria locale.

Vengono, pertanto, riaperti i termini di presentazione delle domande, con scadenza al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tutti coloro che hanno già presentato regolare domanda, devono presentare nuova istanza con la precisazione per quale posto intendono concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A1797

REGIONE ABRUZZO

Avviso di rettifica al comunicato relativo al bando di concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 1. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, dove è scritto: «un posto di operatore professionale *coordinatore* - ostetrica», leggasi: «un posto di operatore professionale *collaboratore* - ostetrica».

86A1798

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, tra i concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti per il ruolo sanitario, dove è scritto: «un posto di *primario presso il servizio tutela salute mentale;*», leggasi: «un posto di *primario di psichiatria;*».

86A1848

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221